

Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana

(modificato il 9 marzo 2020, approvato dal Municipio e ratificato dal Consiglio comunale di Lugano il 29.11.2021)

Art. 1 Denominazione

¹ Sotto la denominazione "Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana" viene costituita una fondazione in conformità degli art. 80 e segg. CCS.

² Per "Facoltà di Lugano" s'intende:

- la facoltà di Scienze economiche
- la facoltà di Comunicazione, cultura e società
- la facoltà di Scienze informatiche.
- la facoltà di Scienze biomediche.

³ Il Consiglio di Fondazione può, sentito il parere del Consiglio dell'USI, estendere l'attività ad altre Facoltà dell'USI.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede a Lugano.

Art. 3 Scopo

¹ La Fondazione ha i seguenti scopi

- promuovere lo sviluppo delle Facoltà di Lugano dell'USI;
- favorire l'interazione delle Facoltà di Lugano dell'USI con il contesto regionale;
- gestire beni e attività strumentali alla formazione e alla ricerca presso le Facoltà di Lugano dell'USI.

² La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 Patrimonio

¹ Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale della Città di Lugano di Fr. 9'000'000.—per la realizzazione e sviluppo delle Facoltà di Lugano, oltre che da quello del Cantone.

² Il patrimonio può essere incrementato con versamenti di enti, persone fisiche o giuridiche svizzere o estere, effettuati nello spirito e secondo lo scopo della Fondazione.

³ Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato per il conseguimento dello scopo statutario.

Art. 5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- il Comitato Esecutivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 6 Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso di compone di nove membri designati dal Municipio di Lugano, di cui almeno un membro dell'Esecutivo cittadino.

² Per una parte delle designazioni il Municipio si rimette alle proposte di altri enti, segnatamente il Consiglio di Stato, l'Università della Svizzera italiana, l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

³ Per le restanti designazioni, il Municipio ricercherà pluralità ed equilibrio tra i diversi settori di provenienza dei consiglieri, al fine unico di veder favorito il conseguimento degli scopi della Fondazione.

⁴ I membri del Consiglio di Fondazione vengono nominati per un periodo di 4 anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato quadriennale.

Eventuali deroghe competono al Municipio.

⁵ Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione. Esso si costituisce da sé e provvede al riparto delle cariche (interne) designando un Presidente, un Vicepresidente e nominando un Segretario. Decide circa la rappresentanza della Fondazione e le modalità delle firme.

Art. 7 Competenze del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione, riguardo alle Facoltà menzionate all'articolo 1 del presente statuto, offre la propria collaborazione all'USI per progetti e iniziative atte a rafforzare l'offerta dell'USI e la sua interazione con il territorio, in particolare per

- a) promuovere attività che favoriscano l'accesso di studenti all'USI;
- b) promuovere progetti che rafforzino le infrastrutture dell'USI;
- c) promuovere iniziative che favoriscano l'interazione dell'USI con enti ed aziende attive nel territorio;
- d) promuovere l'acquisizione di fondi e donazioni ed attivare eventuali prestiti;

² Il Consiglio di Fondazione svolge inoltre le seguenti competenze di carattere gestionale:

- a) amministra il patrimonio finanziario e immobiliare della Fondazione;
- b) decide l'acquisto, la vendita e la locazione di beni mobili e immobili;
- c) allestisce i preventivi, i consuntivi e i rapporti annuali della Fondazione;
- d) designa l'Ufficio di revisione;
- e) disciplina l'uso dei beni propri;
- f) rappresenta la Fondazione verso terzi;
- g) emana i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione;
- h) assume compiti affidati dall'USI alla Fondazione;
- i) designa i propri rappresentanti negli organismi dell'USI;
- j) rassegna annualmente un rapporto d'attività.

Art. 8 Comitato Esecutivo

¹ Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri e precisamente:

- dal Presidente del Consiglio di Fondazione;
- da due membri designati dal Consiglio di Fondazione.

² Il Comitato Esecutivo rimane in carica quattro anni, contestualmente al Consiglio di Fondazione. I suoi membri possono essere riconfermati.

³ Il Consiglio di Fondazione può revocare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, con decisione presa a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 9 Competenze del Comitato esecutivo

Al Comitato Esecutivo spetta l'amministrazione degli affari correnti della Fondazione conformemente ai regolamenti.

Art. 10 Segreteria

¹ La gestione amministrativa viene assunta dal segretario.

² Il Consiglio di fondazione nomina il segretario, non necessariamente fra i suoi membri.

³ Per l'espletamento della gestione amministrativa il Consiglio di Fondazione può conferire mandati di prestazione a terzi.

Art. 11 Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio di Fondazione istituisce un Ufficio di revisione esterno, che controlla annualmente i conti facendone rapporto all'autorità di nomina, oltre che al Municipio di Lugano.

² L'Ufficio di revisione resta in carica un anno e può essere riconfermato.

³ L'Ufficio di revisione può essere costituito da persone fisiche o da persone giuridiche a ciò qualificate.

Art. 12
Chiusura dei conti

I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

Art. 13
Modifiche dello
statuto

¹ Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso della maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, previo consenso dell'autorità di vigilanza, sentito il Municipio di Lugano.

² Le modifiche devono essere ratificate dal Consiglio Comunale di Lugano.

Art. 14
Scioglimento
della Fondazione

¹ La Fondazione deve essere sciolta se lo scopo di cui all'art. 3 non può essere conseguito.

² Lo scioglimento è proposto all'autorità di vigilanza con decisione a maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio di Fondazione, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente statuto è sottoposto all'approvazione dell'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni ed entra in vigore non appena ottenuto la medesima.